

23-04-2025 | Notizia N25.0800

Riforma settore accise: pubblicato il decreto legislativo

Il provvedimento introduce rilevanti modifiche al Testo Unico delle Accise

È stato pubblicato il decreto (1) di **revisione delle disposizioni in materia di accise**, adottato dal Governo in esecuzione della delega per la riforma fiscale (2).

Il provvedimento **aggiorna il Testo Unico delle accise (TUA) (3)**, intervenendo su vari aspetti:

- introduce la figura del “Soggetto obbligato accreditato” – SOAC, ispirata a quella dell’AEO;
- innova le modalità d’accertamento e liquidazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica;
- modifica il calcolo della cauzione per i depositi fiscali;
- semplifica gli adempimenti per la vendita degli alcolici;
- interviene nell’ambito della vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi per inalazione;
- prevede il **progressivo aumento dell’accisa sul gasolio per autotrazione e la diminuzione di quella sulla benzina** nell’arco di cinque anni, per allinearle.

Le modifiche **avranno effetto dal 1° gennaio 2026**. Specifiche **disposizioni transitorie** riguardano il **settore del gas e quello dell’energia elettrica**, oltre che l’ambito della vendita dei prodotti da inalazione. L’efficacia delle **disposizioni in materia di SOAC** viene subordinata all’entrata in vigore del decreto attuativo. Fino a quel momento, restano applicabili le attuali norme che disciplinano la concessione degli esoneri dalle garanzie per gli operatori “affidabili e di notoria solvibilità”.

Di seguito, riportiamo una sintetica illustrazione dei **principali contenuti del decreto legislativo**; dedicheremo prossimi approfondimenti alla descrizione di specifici aspetti del provvedimento.

1) Aliquote: il piano di allineamento delle accise su gasolio e benzina – Articolo 3

Si dispone di **avvicinare progressivamente**, in un quinquennio, a partire dal 2025, **l’aliquota del gasolio per autotrazione a quella della benzina**. A tal fine, in ciascuno degli anni del quinquennio, sarà applicata, nella **misura compresa tra 1 e 1,5** centesimi di euro al litro, una **riduzione dell’accisa sulla benzina ed un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio** impiegato come carburante;

attualmente, l'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante (euro 617,40 per mille litri) è inferiore di 11,1 centesimi di euro al litro, rispetto a quella applicata alla benzina (euro 728,40 per mille litri).

Si prevedono **esclusioni dagli aumenti dell'accisa sul gasolio per alcuni usi specifici**, in particolare per il cosiddetto “**gasolio commerciale**” (vale a dire, **quello impiegato per l'autotrasporto di merci o di passeggeri**); o come per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; oltre che per la produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo (numeri 5 e 9 della Tabella allegata al TUA).

Resteranno esclusi dal piano di riallineamento, inoltre, i biocarburanti (l'HVO, in particolare), in linea con l'intento di ridurre i “sussidi ambientalmente dannosi” (SAD).

2) Il Soggetto obbligato accreditato (SOAC) – Articolo 1, lettere a) ed e)

Con i nuovi articoli dal **9-ter al 9-sexies** del TUA, si introduce la **figura del “soggetto obbligato accreditato” – SOAC**, soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente necessariamente sede nel territorio nazionale (figura, come accennato, ispirata a quella doganale dell’“Operatore economico autorizzato” – AEO).

Si tratta di **una qualifica volontaria, ottenibile dall'operatore** dotato di un **elevato grado di affidabilità** nel regime fiscale delle accise, in virtù del possesso di specifici requisiti, riconosciuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito di un'apposita istruttoria. Tale qualifica, graduata su tre livelli (base, medio e avanzato), consentirà di **accedere a rilevanti benefici**, quali l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell'imposta e la riduzione di determinati oneri contabili e amministrativi.

3) Nuove disposizioni per energia elettrica e gas naturale – Articolo 1, lettere g) e h); lettere da m) a p)

Nel settore dell'energia elettrica, con le **modifiche agli articoli 52 – 56 e l'inserimento dei nuovi articoli 56 bis e 56 ter** del TUA, il decreto legislativo supera l'attuale meccanismo di acconti “storici”, che consiste nel versamento di rate mensili calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il **nuovo meccanismo di determinazione delle rate d'acconto** prevede il pagamento di acconti sempre con periodicità mensile, ma di importo pari all'accisa dovuta sui quantitativi di **energia elettrica effettivamente** ceduti ai consumatori per il “venditore” o **consumati** in caso di auto-produzione, nel mese solare precedente.

La dichiarazione di consumo annuale viene sostituita da due dichiarazioni semestrali contenenti i dati necessari per la liquidazione dell'imposta. Il SOAC di livello avanzato, tuttavia, potrà optare per la

dichiarazione annuale, chiedendo la modifica dei termini dichiarativi.

Nel settore del gas naturale, si dispone in modo analogo a quanto previsto in quello dell'energia elettrica, per effetto della **riscrizione dell'art.26 del TUA e l'inserimento nel testo Unico dei nuovi articoli da 26 bis a 26 quinquies**.

Assume un particolare rilievo la **nuova distinzione** tra **usi domestici** e **usi non domestici** del gas naturale, mutuata dal sistema di tassazione dell'energia elettrica, in luogo di quella tra *usi civili* e *usi industriali* del gas. Per "*uso domestico*", deve intendersi ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari ad uso abitativo e nelle relative pertinenze. Viene, altresì, ricondotto nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato alla combustione, in particolare, nei locali degli uffici pubblici; degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi. Al contempo, per "*uso non domestico*" del gas, si considera, per esclusione, ogni impiego diverso da quello sopra descritto.

Anche per l'accertamento dell'accisa sul gas naturale, la dichiarazione annuale di consumo viene sostituita da **due dichiarazioni semestrali** e la **rata d'acconto mensile** consiste nell'imposta dovuta per il mese precedente.

Per entrambi i settori impositivi, il passaggio al nuovo sistema è regolato da **specifiche disposizioni transitorie** del decreto delegato: i commi 1 e 2 dell'articolo 6, per il gas naturale ed i commi 3 e 4 del medesimo articolo, per l'energia elettrica.

4) Depositi fiscali: modifiche al calcolo della cauzione - Articolo 1, lettere c) e d)

Il TUA prevede l'**istituto del "deposito fiscale"**. Nel regime del "deposito fiscale", autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, avvengono la fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo.

Il depositario è obbligato, di norma, a prestare cauzione. **Le nuove norme** modificano la disciplina relativa al calcolo dell'ammontare minimo della cauzione dovuta dai depositari autorizzati.

Esse prevedono:

- un diverso criterio di **calcolo dell'ammontare minimo della cauzione**, che non potrà essere inferiore alla **media aritmetica degli importi mensili** dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute **nei dodici mesi solari precedenti**;
- il depositario autorizzato deve adeguare la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento.

5) Alcolici: deposito di prodotti assoggettati ad accisa e semplificazioni per la vendita - Articolo 1, lettera i)

Si interviene sull'articolo 29 del TUA: oltre alla modifica dell'attuale rubrica dell'articolo, sono introdotte **modifiche all'ambito di applicazione degli adempimenti** e in relazione ai conseguenti oneri afferenti all'esercizio di impianti di trasformazione, di condizionamento e di **deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa**.

Si prevede **l'obbligo di denuncia** all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane per gli **esercizi di vendita** di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli *9-bis* (Speditore certificato) e 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato). Viene confermato l'obbligo di denuncia, già previsto, per i **depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri**.

Si esentano dall'obbligo di denuncia, **gli esercenti la vendita di prodotti assoggettati** al contrassegno fiscale, nonché di birra, per i quali è prevista la presentazione di una sola comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Si ridetermina la quantità massima, ai fini del beneficio dell'esonero dall'obbligo di denuncia per gli esercenti il relativo **deposito, dell'alcole non denaturato**, degli aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, delle bevande alcoliche, della frutta sotto spirito, nonché delle profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato nella misura di **50 litri** in luogo degli attuali 20 litri.

6) Lubrificanti e bitumi di petrolio: Articolo 1, lettera r)

Viene sostituito l'articolo 62 del TUA, che prevede l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti, al fine di aggiornare, semplificare e riorganizzare le disposizioni ivi contenute.

7) Tabacchi e prodotti liquidi per inalazione – Articoli 4 e 5

Si prevede, infine, l'allungamento da due a quattro anni della durata delle autorizzazioni per la **vendita di tabacchi e prodotti liquidi** da inalazione a mezzo patentino, con un espresso riferimento alle licenze già in essere, che saranno automaticamente prorogate.

Note:

(1) Dlgs. 43 del 28 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4/04/2025

(2) L. 111/2023, articoli 12 e 16

(3) Dlgs. 504/1995

Allegati:

Decreto_Legislativo_n.43_del_28_marzo_2025_pubbl._in_GU_n.79_del_4_aprile_2025.pdf (1.016,2 KB)

